



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI JESOLO

Rep. n. 7047

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno tredici (13) del mese di aprile (4), dalle ore 12.00, nella sede municipale del comune di Jesolo, sita in via Sant'Antonio n. 11, avanti a me dott. Massimo Pedron, segretario comunale, autorizzato a rogare i contratti ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera c), d.lgs.

18.8.2000 n. 267, sono personalmente comparsi i signori:

- Dimitri Bonora, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella espressa ed unica qualità di dirigente del settore lavori pubblici ed urbanistica del comune di Jesolo, in rappresentanza di tale Ente ai sensi dell'articolo 107, d.lgs. 18.8.2000 n. 267, e del provvedimento sindacale n. 43 del 11.8.2022, codice fiscale e partita i.v.a.: 00608720272, il quale dichiara di agire in nome, per conto ed interesse del Comune stesso, da me identificato mediante conoscenza personale (il "**Comune**");

- Adolfo Facchetti, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella espressa ed unica qualità di Presidente C.d.A. e legale rappresentante della Impresa Facchetti Adolfo e Figli – I.F.A.F. S.p.A. - con sede legale a Noventa di Piave (VE), via Calnova, n. 105, codice fiscale e partita i.v.a.: 00181830274, da me identificato mediante carta d'identità n. CA34519HY rilasciata dal comune di Cessalto (VE) in data 25.1.2021 (la "**Ditta**").

Il Comune e la Ditta di seguito, individualmente o congiuntamente, sono identificate anche come le "Parti".

I contraenti responsabilmente confermano i dati dei rispettivi codici fiscali e mi richiedono di ricevere questo atto al quale:



PREMETTONO:

- che oggetto del presente contratto sono i lavori di realizzazione della pista ciclabile di via Cà Gamba, identificati con codice identificativo gara (cig 9532765E86) e il codice unico di progetto (cup F21B18000300004), rientranti nella Missione 5 componente 2 investimento 2.1 – rigenerazione urbana *“finanziati dall'Unione Europea – Next Generation Eu”*;

- che l'opera è finanziata con fondi PNRR e pertanto si prevede l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 47, comma 6 del DL 77/2021 come indicato al successivo art. 7;

- che, con delibera della giunta comunale n. 314 del 27.9.2022, è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, nell'importo complessivo di euro 2.280.000,00 (euro Duemilioniduecentottantamila/00), di cui euro 2.230.000,00 (euro Duemilioniduecentotrentamila/00) per opere a base d'asta, ed euro 50.000,00 (euro Cinquantamila/00) per oneri relativi ai piani di sicurezza;

- che, con determinazione del dirigente del settore lavori pubblici ed urbanistica n. 2052 del 12.12.2022, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50, è stato deciso di procedere con l'appalto dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di via Cà Gamba individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo altresì di procedere alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 192, d.lgs. 18.8.2000, n. 267, demandando alla stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Venezia (S.U.A.-VE) l'espletamento della gara;

- che con determinazione della stazione unica appaltante n. 555 del 28.2.2023,



l'appalto è stato aggiudicato alla Impresa Facchetti Adolfo e Figli – I.F.A.F.

S.p.A. con sede a Noventa di Piave (VE) in via Calnova, n. 105;

- che l'aggiudicazione disposta con determinazione n. 555 del 28.2.2023 è stata dichiarata efficace con atto del dirigente S.U.A.-VE in data 20.3.2023, acquisito in pari data al prot com.le n. 20710;

- che è decorso, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016, il termine dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

- che la Ditta è in regola con il pagamento dei contributi, premi e accessori all'INAIL, INPS e Cassa Edile, come attestato dal documento unico di regolarità contributiva on line, n. protocollo INAIL_36720635 del 7.2.2023 valido fino al 7.6.2023;

- che la Ditta, in quanto società per azioni, ha presentato al prot. n. 24827 del 3.4.2023 la comunicazione di cui all'art. 1, d.P.C.M. dell'11.5.1991, n. 187;

- che la Ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 commi 52 e seguenti della l. 6.11.2012 n. 190, cd. "white list", provvedimento n. 23523/417/WHL/2020 valida fino al 21.3.2024 e che, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 2, del d.lgs. 159/2011, introdotto dall'art. 3 comma 7 della l. 120/2020 l'iscrizione nell'elenco equivale al rilascio dell'informativa antimafia;

- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione/la visura ordinaria dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo datata 23.3.2023 dal quale risultano i titolari effettivi;

TUTTO CIÒ PREMESSO



volendo le Parti tradurre in atto formale i termini dell'appalto, e nell'intesa che la premessa narrativa faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. Il comune di Jesolo, come sopra rappresentato, affida in appalto alla Impresa Facchetti Adolfo e Figli – I.F.A.F. S.p.A., come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di via Cà Gamba, identificati con il c.i.g.: 9532765E86 ed il c.u.p.: F21B18000300004 rientranti nella Missione 5 componente 2 investimento 2.1 – rigenerazione urbana *“finanziati dall'Unione Europea – Next Generation Eu”*.

2. La Ditta si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti all'appalto alle condizioni tutte indicate negli elaborati progettuali approvati con delibera di giunta comunale n. 314 del 27.9.2022, consistenti in n. 137 elaborati come indicati nel documento “R12-ELENCO ELABORATI” facente parte anch'esso del progetto esecutivo approvato, che le Parti dichiarano di ben conoscere e di aver già firmato in precedenza come segue: il Comune per l'approvazione della delibera succitata, la Ditta avendone dichiarato l'accettazione in sede di partecipazione alla procedura di gara.

3. Vengono qui espressamente richiamati e sono da considerarsi parte integrante del contratto, ancorchè materialmente non allegati, i seguenti documenti del progetto esecutivo:

- l'allegato R09 - schema di contratto e capitolato speciale d'appalto (art. 43 del D.P.R. 207/2010);
- l'allegato R03 - elenco prezzi (artt. 41 e 42 del D.P.R. 207/2010);
- l'allegato R06 - piano di sicurezza e coordinamento con allegati



cronoprogramma dei lavori, stima dei costi della sicurezza e piano di sicurezza Covid.

4. Costituisce altresì parte integrante del presente contratto, ancorchè materialmente non allegata, l'offerta economica presentata dalla Ditta in sede di gara.

5. Ai fini dell'esecuzione dei lavori la Ditta si impegna a garantire la perfetta osservanza delle condizioni di gara relative all'esecuzione dell'appalto e contenute: nel succitato progetto, nei documenti di gara redatti dalla S.U.A.-VE e in quelli presentati dalla Ditta.

6. La Ditta si obbliga a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione il proprio piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. 09.4.2008, n. 81. Salve le più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti nel tempo, il mancato rispetto della presente disposizione costituisce grave inadempimento della Ditta.

7. Le Parti dichiarano che tutti i documenti citati nel presente articolo, devono essere considerati parte integrante del presente contratto.

8. Di tutti i succitati documenti, compresi gli elaborati grafici di progetto, viene omessa la lettura per espressa volontà delle Parti, le quali dichiarano di averne in precedenza presa cognizione.

Art. 2. PRESTAZIONI RICHIESTE.

1. La Ditta conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, degli elaborati di progetto, nonché di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma



comunque necessario per la realizzazione dell'intervento.

2. La Ditta non potrà pertanto eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Art. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo dei lavori assunti dalla Ditta è stabilito in complessivi euro 1.947.507,00 (unmilionenovecentoquarantasettemilacinquecentosette/00) oneri per la sicurezza compresi, oltre all'I.V.A., di cui euro 1.897.507,00 (unmilioneottocentonovantasettemilacinquecentosette/00) per lavori, in conseguenza del ribasso percentuale del 14,91% (quattordicivirgolanovantuno per cento) offerto dalla Ditta sull'importo a base di gara ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), e per i prezzi unitari (al netto degli oneri della sicurezza) di cui all'elenco prezzi, diminuiti della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

2. Per la parte di opere a corpo l'importo è fisso ed invariabile e pertanto non si darà luogo ad alcuna verifica sulle misure o sui valori attribuiti alle quantità e qualità dei lavori. Per la parte di opere a misura i prezzi unitari offerti dalla Ditta costituiscono i prezzi contrattuali.

3. Il valore del contratto, ai fini dell'iscrizione al repertorio degli atti rogati dal segretario comunale, è pari ad euro 1.947.507,00 (unmilionenovecentoquarantasettemilacinquecentosette/00).

Art. 4. REVISIONE PREZZI:

1. Ai sensi dell'art. 2.26 del capitolato speciale d'appalto si specifica quanto



segue:

- come previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, convertito nella L. n. 25/2022, si evidenzia che è ammessa la revisione dei prezzi a norma di legge;

- trattandosi di lavori, come disposto dalla lettera b) del citato D.L. n. 4/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D.Lgs. n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, sono valutate dal Comune soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Art. 5. OBBLIGHI EX ART. 47 D.L. 77/2021, CONVERTITO IN L. 108/2021

1. Trattandosi di opere finanziate dal PNRR la Ditta:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, dichiara, che per l'esecuzione del contratto il numero di 6 (sei) lavoratori saranno destinati all'impiego della commessa in questione; qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, il prestatore del servizio si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 10% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione



femminile;

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, la Ditta dovrà consegnare al Comune, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere e alla consigliera regionale di parità;

- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3 bis, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, la Ditta dovrà consegnare al Comune, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, la certificazione di cui all'art.17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

2. L'ingiustificato ritardo o il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione delle penali previste dall'art. 7 del presente contratto.



3. Inoltre la violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.

Art. 6. DURATA DEL CONTRATTO.

1. La consegna dei lavori avverrà entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data di stipula del contratto. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 628 (seicentoventotto) successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna, per il quale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2.10 del capitolato speciale di appalto.

2. La Ditta non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

3. I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dalla Ditta, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ferme restando le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale d'appalto.

4. L'esecuzione dei lavori è soggetta ai controlli stabiliti dalla vigente normativa e dal capitolato speciale d'appalto, tra i quali: 1. controlli di tipo organizzativo (verifica delle procedure e della corretta organizzazione del cantiere); 2. controlli di qualità (verifica delle forniture e della qualità dei lavori); 3. controlli di sicurezza (rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori); 4. Verifiche mezzi di prova di esecuzione dei lavori e



audit del PNRR.

**Art. 7. INADEMPIMENTO, PENALITA', PREMIO DI ACCELERAZIONE,
RECESSO E RISOLUZIONE.**

1. Ai sensi dell'art. 2.14 del capitolato speciale di appalto, saranno applicate a carico della Ditta le seguenti penalità per ogni giorno di ritardo:

- 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, pari a euro 1.168,50, (millecentosessantotto/50), in caso di ritardato adempimento;

- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, pari a euro 1.947,50 (millenovecentoquarantasette/50), in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021, in ipotesi di inadempienza della Ditta agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 del medesimo articolo, è prevista l'applicazione di penali giornaliere commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto nella misura indicata dall'art. 50 del medesimo decreto.

3. Ai sensi dell'art. 50 del d.l. n. 77/2021, come convertito in l. n. 108/2021, l'importo delle penali per ritardato adempimento non possono superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste dall'art. 108, commi 3 e 4, del d.lgs 18.4.2016 n. 50 per la risoluzione del contratto per grave ritardo.

4. L'ammontare delle penali verrà dedotto dall'importo contrattuale ancora dovuto dal Comune alla Ditta, in occasione del pagamento previsto dallo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale.

5. Il Comune e la Ditta si danno reciprocamente atto che trovano



applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli artt. 108

e 109 del d.lgs. 50/2016 e l'art. 92 del d.lgs. 81/2008.

6. Il Comune recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'art. 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011.

7. La Ditta si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, di cui al successivo art. 14. Il Comune, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto alla Ditta assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e all'incameramento della cauzione definitiva. Il Comune può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del d.lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

8. In relazione alle previsioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, la Ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune, per il triennio successivo alla conclusione del rapporto



di ciascun dipendente, che abbiano esercitato, nei confronti della Ditta, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune. Il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli esercitati dal Comune, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra.

9. Qualora l'ultimazione dei lavori, di cui all'art. 6 del presente contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, alla Ditta è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 50, comma 4, della legge n. 108 del 2021 che ha convertito il d.l. n. 77/2021, come previsto dall'art. 2.14 del capitolato speciale d'appalto.

10. Essendo le opere in oggetto finanziate con le risorse del PNRR che prevede il rispetto di determinate tempistiche, se la Ditta per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto delle stesse e delle scadenze ivi indicate, sarà chiamato a rispondere del danno subito dal Comune in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.

Art. 8. PAGAMENTI.

1. I pagamenti in acconto in corso d'opera, secondo quanto disposto dall'art. 2.17 del capitolato speciale di appalto, saranno corrisposti alla Ditta ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, raggiungano, al netto delle ritenute, un importo non inferiore a euro 400.000,00 (Quattrocentomila/00). In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza. Qualora la sospensione dei lavori ecceda i quarantacinque giorni, verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il



pagamento decorrono dal quarantaseiesimo giorno di sospensione.

2. Le operazioni di collaudo dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati dall'art. 2.19 del capitolato speciale d'appalto. È facoltà del Comune richiedere prima del collaudo la consegna parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà ad un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Comune, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.

3. Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 235 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, sarà effettuato entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio ovvero dall' avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

4. Il pagamento dei subappaltatori sarà effettuato dal Comune ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti pubblici: "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente".

Art. 9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. La Ditta dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 3 della



legge 13.8.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (cig 9532765E86) e il codice unico di progetto (cup F21B18000300004). Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile.

La Ditta dichiara che i conti correnti di cui al precedente comma dedicati al presente contratto sono: [redacted];
[redacted] sui
quali possono operare in nome e per conto della ditta i sigg. Facchetti Adolfo, nato a [redacted] il [redacted] e [redacted] nata a [redacted] il [redacted].

Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune aventi come ragione il presente contratto, verranno pertanto effettuati mediante mandati di pagamenti emessi con accredito sul succitato conto corrente.

Le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune, possono essere ricevute, riscosse o quietanzate per la Ditta dai sigg. sopraelencati.

Art. 10. OBBLIGHI DELLA DITTA.

1. La Ditta appaltatrice si obbliga:

a) a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta



negli assetti proprietari e nella struttura della Ditta, nonché negli organismi

tecnici ed amministrativi;

b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se la Ditta aggiudicataria è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori, nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva.

2. Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, la Ditta si obbliga ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Veneto durante lo svolgimento dei lavori. La Ditta si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. La Ditta è responsabile della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto o il subappalto non sia autorizzato. Restano in ogni caso impregiudicate le sanzioni previste dalla normativa per i casi di subappalto non autorizzato.

Art. 11. SUBAPPALTO.

1. Ai fini dell'art. 105 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50, si dà atto che la Ditta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti opere:

- opere di categoria prevalente OG 3 entro il limite massimo del 49,99 % (incluso parti d'opera): scavi, demolizioni, rimozioni, opere stradali, fresature,



noli, posa manufatti, posa cavidotti, posa cordonate e betonelle, massetti in

cls, movimenti di materie, sbancamenti, pavimentazioni stradali, well point,

opere in cls. e in c.a., casserature;

- OG 8: opere idrauliche, rivestimento spondale con pietrame, infissione pali

legno;

- OG 10: rete Enel e opere di pubblica illuminazione;

- OS 17: rete Telecom;

- OS 6: opere in materiali metallici e lignei per passerella e recinzioni;

- OS 10: opere di segnaletica;

- 100% delle opere di cat. OG 6: opere acquedottistiche e fognarie, rete gas,

well point, blindaggi e protezione scavi;

-100% delle opere di cat. OS 21: opere strutturali passerella, muri recinzione,

micropali (subappalto obbligatorio);

- 100% delle opere di cat. OS 24: opere del verde, arredo urbano, impianto

(subappalto obbligatorio).

2. La Ditta potrà pertanto richiedere il subappalto nei limiti e con le modalità di legge e di quanto indicato all'art. 2.9 del capitolato speciale d'appalto.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 13.8.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la Ditta, avvalendosi di contratti di subappalto, è obbligata ad inserire, nei contratti medesimi, la seguente clausola << La ditta subappaltatrice è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati in via esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (cig



9532765E86) e il codice unico di progetto (cup F21B18000300004); tale obbligo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto principale. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai periodi precedenti, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile.>>

Il Comune verifica l'inserimento della precedente clausola nel contratto di subappalto, che la Ditta ha l'obbligo di depositare presso la stazione appaltante entro il termine di cui all'art. 105, comma 7, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50.

4. I pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto da micro o piccole imprese saranno corrisposti dal Comune direttamente al subappaltatore o cottimista. In tale fattispecie la Ditta è tenuta a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando al Comune la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista ed il relativo importo.

Art. 12. OBBLIGHI DI SICUREZZA.

1. La Ditta è tenuta ad assicurare che, nell'esecuzione di tutti i lavori, vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

2. La Ditta rimane inoltre obbligata ad osservare e fare osservare ai dipendenti impiegati tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro in genere, con particolare riferimento al d.lgs. 9.4.2008,



n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3.8.2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

3. La Ditta dovrà inoltre produrre, prima dell'inizio dei lavori, gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri. La Ditta sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio direttore tecnico di cantiere.

Art. 13. DANNI DA FORMA MAGGIORE.

1. Qualora si verificano danni ai lavori provocati da cause di forza maggiore, la Ditta deve farne denuncia al direttore dei lavori entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Nel caso in cui il Comune, a seguito della procedura di cui all'art. 2.12 del capitolato speciale di appalto, riconosca il ricorrere della fattispecie citata al precedente periodo, provvede ad accollarsi l'onere del 30 % (trenta per cento) dell'importo dei danni.

Art. 14. PROTOCOLLO DI LEGALITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO.

1. Le Parti dichiarano che il Comune con delibera di giunta comunale del 8.10.2019 n. 324 ha recepito il "protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 17.9.2019, tra i Prefetti del Veneto, la regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'URPV e si obbligano a rispettarlo, dichiarando di averne preso conoscenza mediante precedente lettura e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune:
<http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione>.

2. La Ditta si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e



collaboratori il codice di comportamento approvato con delibera di giunta n. 5 del 26.1.2016 e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238>.

Art. 15. GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI.

1. Il Comune accetta quale cauzione definitiva la polizza fideiussoria n. [REDACTED] del [REDACTED] prestata dalla C [REDACTED] - agenzia di [REDACTED] - per l'importo di euro 145.186,66 (centoquarantacinquemilacentottantasei/66), a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

2. Il Comune accetta la polizza di assicurazione n. [REDACTED] del [REDACTED] prestata dalla compagnia [REDACTED] a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, e di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per i seguenti massimali/somme assicurate:

- a) per danni alle opere in esecuzione pari all'importo contrattuale di euro 1.947.507,00 (unmilionenovecentoquarantasettemilacinquecentosette/00);
- b) per danni alle opere preesistenti per un importo di euro 1.000.000,00 (Unmilione/00);
- c) per danni per demolizione e sgombero per un importo di euro 500.000,00 (Cinquecentomila/00);
- d) per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

3. La Ditta resta comunque responsabile nei confronti del committente ai



sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

Art. 16. RESPONSABILITÀ.

1. La Ditta è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

2. La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del Comune non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

3. La Ditta sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Comune o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Comune che le persone che lo rappresentano.

Art. 17. GRAVE INADEMPIMENTO.

1. Con riferimento all'art. 108, commi 3 e 4, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50, le Parti concordano che le seguenti fattispecie sono considerate, per espresso accordo, grave inadempimento:

- il mancato rispetto da parte della Ditta dell'ordine di servizio;
- il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma, laddove tale ritardo superi il 10% del tempo utile di cui all'art. 6 del presente contratto;
- quanto indicato all'articolo 10 del presente contratto.

Art. 18. CONTROVERSIE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

1. Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del foro di Venezia. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

2. In caso di antinomia tra le condizioni contenute nei documenti di cui all'art.



1 con le disposizioni del presente contratto, prevalgono quelle del presente contratto.

Art. 19. DOMICILIO LEGALE E COMUNICAZIONI.

1. La Ditta elegge proprio domicilio presso la sede legale della società come indicata in premessa, con domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: ifaf.spa@legalmail.it.

2. Il Comune ha proprio domicilio presso la sede legale come indicata in premessa. Le comunicazioni inerenti al presente contratto potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: comune.jesolo@legalmail.it.

3. Le comunicazioni tra le Parti sono validamente effettuate a mezzo di PEC.

Art. 20. SPESE CONTRATTUALI.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto (imposta di registro, diritti di rogito, imposta di bollo, ecc.) sono a carico della Ditta, che dichiara di aver effettuato il pagamento delle suddette spese mediante pagoPA in data 6.4.2023.

2. A tale proposito le Parti stabiliscono che ulteriori importi rispetto a quelli versati, che fossero richiesti dall' Agenzia delle Entrate in relazione al presente contratto, saranno pagati dalla Ditta al Comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta attestante tale circostanza.

Art. 21. DISPOSIZIONI FISCALI.

1. Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n.131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informativo" ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis.1 della tariffa allegata al



D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come modificato dal d.m. 22.2.2007.

Art. 22. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY.

1. I dati personali inerenti alla Ditta verranno trattati e conservati dal Comune ai sensi del reg. UE 2016/679 (GDPR) in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente contratto.

2. La Ditta dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), consultabile alla pagina web <http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy>.

3. La Ditta si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 23. RINVIO NORMATIVO.

1. Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le Parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e norme e provvedimenti ad esso collegati, al D.P.R. 5.10.2010 n. 207 per la parte ancora vigente, al codice civile, alla normativa sulla contabilità generale dello stato e al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. lavori pubblici 19.4.2000 n.145, e del d.m. 49/2018 le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle Parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Art. 24. CLAUSOLE CONTRATTUALI.



1. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della Ditta.

Art. 25. CLAUSOLE VESSATORIE.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del codice civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Art. 26. FORMA DEL CONTRATTO.

1. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e degli articoli 20 e 21 d.lgs. n. 7.3.2005 n. 82, è stato scritto da un dipendente comunale di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Richiesto dalle Parti, io ufficiale rogante ho dato lettura alle stesse del presente contratto, che occupa 23 pagine intere, oltre a parte della pagina 24, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, le quali, a mia richiesta, lo hanno riconosciuto conforme alla loro volontà come sopra espressa.

Dopo di che le parti contraenti, con me ed in mia presenza, lo sottoscrivono con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 7.3.2005 n. 82.

Dichiaro io ufficiale rogante che, prima di apporre la mia sottoscrizione in



presenza delle parti, ho verificato che i certificati di firma utilizzati dalle stesse sono ad oggi validi.

Il Comune – dirigente di Settore (Dimitri Bonora)

La Ditta – legale rappresentante (Adolfo Facchetti)

Il segretario comunale (Massimo Pedron)